

Codice A1709C

D.D. 31 gennaio 2022, n. 71

Azienda faunistico venatoria "Calliano" - Rinnovo concessione e zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo e ricalcolo TASP.



ATTO DD 71/A1709C/2022

DEL 31/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Azienda faunistico venatoria "Calliano" - Rinnovo concessione e zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo e ricalcolo TASP.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 382 del 23.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria "CALLIANO" di complessivi ha 1315.60.00, ubicata nei Comuni di Calliano, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Grana, Penango, Portacomaro, Scurzolengo e Tonco e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, in favore del Sig. Pietro BECCUTI, fino al 31.1.2002.

Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 98 del 4.07.2000 con la quale si autorizzava l'ampliamento della superficie dell'azienda faunistico-venatoria "CALLIANO" pari ad ha 31.20.00 per cui la superficie complessiva risulta di ha 1346.80.00 ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione.

Viste le successive determinazioni dirigenziali n. 20 del'11.02.2002, n. 26 del 6.02.2006 e n. 14 del 12.01.2007 con le quali veniva rinnovata la concessione all'azienda faunistico venatoria "CALLIANO" fino al 31.01.2012.

Vista la determinazione dirigenziale n. 189 del 18.03.2009 con la quale si prendeva atto della nomina a Concessionario della suddetta azienda faunistico-venatoria del Sig. ABBATE Lorenzo in sostituzione del Sig. BECCUTI Pietro dimissionario.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1299 del 29.11.2011 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico venatoria "CALLIANO" fino al 31.01.2017.

Vista la determinazione dirigenziale n. 12 del 10.01.2017, rettificata con determinazione dirigenziale n. 48 del 23.01.2017 per errore nominativo concessionario, con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico venatoria "CALLIANO" di complessivi ha 1346.80.00 ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, fino al 31.01.2022.

Vista la determinazione n. 1218 del 05.12.2018 con la quale è stata istituita all'interno dell'azienda faunistico venatoria "CALLIANO" una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ha 45.85.53, con scadenza coincidente con la concessione, fino al 31.1.2022.

Vista l'istanza AOO A1700A, N. Prot. 00022815 del 31/08/2021, integrata con la documentazione presentata in data 07/10/2021 Prot. 00025646 con la quale il Concessionario della A.F.V. "CALLIANO" Sig. ABBATE Lorenzo ha richiesto il rinnovo della concessione fino al 31/12/2027 nonché il rinnovo della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo.

Preso atto della relazione tecnica firmata dal Tecnico Faunistico incaricato prot. n. AOO A1700A 00027158 del 28/10/2021.

Viste le verifiche d'ufficio alla Prefettura competente di Asti ATUTG- Ingresso_0025999 20210917 da cui risulta che a carico di ABBATE Lorenzo e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011".

Preso atto che il Consorzio fu costituito con atto costitutivo del 21/02/1963 rep. 4801 racc. 3497 con durata di anni 15 decorrenti dalla data della concessione ministeriale e che con verbale di assemblea straordinaria rep. n. 37015 racc. 5425 del 04/06/1977 si è stabilito che "la durata del Consorzio verrà tacitamente prorogata di cinque anni in cinque anni se la metà più uno dei consortisti non faccia pervenire domanda di scioglimento almeno 6 mesi prima di ogni singola scadenza quinquennale".

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio AOO A1700A, N. Prot. 00002076 del 27/01/2022, presentata dal Concessionario Sig. ABBATE Lorenzo da cui risulta che a seguito dei rinnovi quinquennali susseguitisi negli anni il Consorzio scadrà il 04/6/2022 e che non essendo pervenute disdette entro il 04/12/2022 come previsto dal sopracitato statuto, esso verrà automaticamente rinnovato per altri 5 anni.

Dato atto che in fase di istruttoria sono state effettuate verifiche d'ufficio ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di

costituzione ed a tasso annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005, il territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP). In seguito alle suddette verifiche la superficie cartografica effettiva dell'AFV è risultata di 1828,4463 ettari e di questi 1667,9520 ettari costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva. Pertanto ne è stata inviata comunicazione al Concessionario con nota AOO A1700A, N. Prot. 00026907 del 25/10/2021 il quale, nei termini indicati, non ha presentato controdeduzioni.

Constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Visto il verbale redatto in data 27/01/2022 dal funzionario incaricato dell'istruttoria agli atti del Settore.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario ABBATE Lorenzo rinnovando fino al 31.12.2027 la concessione e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo della A.F.V. "CALLIANO" rettificando la superficie dell'AFV da 1346,80 ettari a 1667,9520 ettari di TASP che costituiranno così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Fatto presente che il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- i confini dell'A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi; allo stesso modo anche la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia senza facoltà di sparo dovrà essere individuabile;
- l'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle prescrizioni indicate nella determinazione dirigenziale 1218 del 5.12.2018 che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

- Di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "CALLIANO" ubicata nel Comune di Calliano e in misura residuale nei Comuni di Asti e Castell'Alfero ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, fino al 31.01.2027, intestandola al Sig. ABBATE Lorenzo;

- Di rinnovare la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ha 45.85.53, con scadenza coincidente con la concessione, fino al 31.1.2027.

- Di dare atto che a seguito delle verifiche d'ufficio citate in premessa la superficie cartografica effettiva dell'AFV è di 1828,4463 ettari e di questi 1667,9520 ettari costituiscono la superficie agrosilvo-pastorale effettiva su cui verranno calcolate le tasse di concessione.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- i confini dell'A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi; allo stesso modo anche la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia senza facoltà di sparo dovrà essere individuabile;

- l'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle prescrizioni indicate nella determinazione dirigenziale 1218 del 5.12.2018 che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività delle aziende e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del

presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Asti.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino**